



SIOI
UNA Italy

OSSERVATORIO

sulle attività delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana

Il “depotenziamento” del sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC, specchio della crisi del multilateralismo

Carlo Junior Iannotti

Dottore in Giurisprudenza con profilo di specializzazione in Diritto internazionale, LUISS Guido Carli Roma

1. Introduzione – L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) attraversa una profonda crisi dalla fine del 2019. Il sistema di risoluzione delle controversie (DSS), deputato alla risoluzione delle dispute commerciali tra i Membri OMC e articolato su due gradi di giudizio – i *panel* in primo grado e l’Organo di appello in sede di impugnazione – risulta di fatto gravemente depotenziato a causa della inoperatività di quest’ultimo, con conseguenze profonde sulla capacità dell’Organizzazione di assicurare un’applicazione uniforme ed effettiva delle regole multilaterali. Dal dicembre 2019, infatti, l’Organo di appello non ha potuto esaminare alcun caso, essendo privo del numero minimo di tre membri necessario per l’espletamento delle sue funzioni, a causa del rifiuto degli Stati Uniti di unirsi al consenso richiesto per il rinnovo delle cariche.

In questo quadro, le più recenti vicende registrate in seno al *Dispute Settlement Body* (DSB), organo composto da tutti i Membri dell’OMC e responsabile della gestione del sistema di risoluzione delle controversie, consentono di cogliere, sul piano concreto, la portata della perdurante crisi del sistema.

Il 22 maggio 2026, in occasione della riunione ordinaria del DSB, gli Stati Uniti hanno opposto per la novantasettesima volta il proprio veto alla proposta – presentata dalla Colombia – di avviare le procedure di selezione per coprire i posti vacanti all’Organo di appello dell’OMC. In tale contesto, il nuovo presidente del DSB, S.E. Guilherme de Aguiar Patriota (Brasile), ha rilevato come il mutato contesto internazionale del commercio globale – segnato da crescenti tensioni, misure unilaterali e dall’indebolimento dell’osservanza delle regole fondamentali dell’OMC – renda vieppiù urgente una riflessione condivisa sui possibili punti di partenza per future discussioni sulla riforma del DSS, preannunciando la convocazione di una riunione plenaria informale dedicata alla riforma da tenersi immediatamente dopo la riunione ordinaria del DSB del 23 giugno 2026¹.

In occasione della suddetta riunione ordinaria, la Colombia, intervenendo a nome di 130 Membri, ha presentato per la 98^a volta la proposta del gruppo di avviare le procedure di selezione per coprire i posti vacanti all’Organo di appello. Il numero considerevole di Membri che ha sottoscritto la proposta riflette un interesse comune per il funzionamento dell’Organo di appello e, più in generale, per il pieno funzionamento del sistema di risoluzione delle controversie. Gli Stati Uniti hanno affermato di non

¹ WTO, Dispute Settlement Body, *Meeting of the Dispute Settlement Body 22 May 2026*, JOB/DSB/12, 26 maggio 2026.

sostenere l'iniziativa avanzata, richiamando le preoccupazioni di fondo già espresse in merito al DSS e sottolineando che la proposta non vi offre risposta alcuna. Oltre 20 Membri hanno quindi preso la parola, ribadendo il proprio sostegno alla proposta congiunta e l'urgenza di ripristinare un sistema di risoluzione delle controversie pienamente funzionante. Diversi tra essi hanno inoltre incoraggiato gli altri Membri a valutare la partecipazione al [Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement \(MPIA\)](#), che offre la possibilità di ricorrere all'arbitrato ai sensi dell'articolo 25 del *Dispute Settlement Understanding* (DSU) in caso di appello nelle controversie tra Membri OMC aderenti all'Accordo.

A conclusione della riunione ordinaria del DSB del 23 giugno, e come preannunciato dal Presidente nella riunione del 22 maggio, si è tenuta una riunione informale volta a fare il punto sulle posizioni dei Membri in merito alla riforma del sistema di risoluzione delle controversie, con particolare riguardo al lavoro tecnico svolto in precedenza². Alla riunione hanno preso parte circa 40 delegazioni, incluse quelle che rappresentano gruppi di Membri. Nel chiudere i lavori, il Presidente del DSB ha rilevato come i Membri abbiano fornito un ampio ventaglio di informazioni, sia su questioni sostanziali che procedurali, dichiarando di continuare a monitorare la situazione affinché il tema della riforma del sistema di risoluzione delle controversie non venga trascurato. Ha infine annunciato che avrebbe presentato una relazione sulla riunione informale e sulle altre consultazioni in occasione della riunione ordinaria del DSB del 24 luglio 2026.

In tale occasione, per la 99^a volta, i Membri non sono riusciti ad avviare le procedure di nomina per coprire le vacanze dell'Organo di appello³. Nella medesima sede, il presidente del DSB Patriota ha altresì fornito ai Membri un [aggiornamento dettagliato](#) sulle discussioni relative alla riforma del sistema di risoluzione delle controversie svoltesi nella riunione informale del 23 giugno, nonché sulle successive consultazioni con gruppi di Membri, riferendo che una netta maggioranza di essi considera il sistema di risoluzione delle controversie come un pilastro fondamentale dell'OMC, pur restando divise le opinioni su tempi e modalità per riavviare il processo di riforma. Dopo la riunione ordinaria del DSB del 24 luglio, si è inoltre tenuta una riunione informale in cui i Membri sono stati invitati a formulare proposte sugli aspetti del processo di riforma da affrontare nelle sessioni programmate dopo la pausa estiva. L'obiettivo dichiarato è quello di preparare il terreno per progressi futuri attraverso consultazioni da tenere con cadenza mensile.

In questo contesto di auspicata riapertura del confronto, nella riunione ordinaria del DSB dopo la pausa estiva, tenutasi il 25 settembre 2026, si è tuttavia registrato un nuovo, simbolico punto di arresto: gli Stati Uniti hanno opposto per la centesima volta il proprio veto alla proposta di avviare le procedure di selezione per coprire i posti vacanti all'Organo di appello⁴. Il raggiungimento di questa soglia assume un significato che trascende il dato puramente numerico, confermando come la richiesta di coprire le

² [WTO 2026 News item - Panel to review Indian measures on solar, IT goods; members share views on reform talks, 23 giugno 2026.](#)

³ WTO, Dispute Settlement Body, *Meeting of the Dispute Settlement Body 24 July 2026*, JOB/DSB/13, 27 luglio 2026.

⁴ [WTO 2026 News item - Panel to review EU carbon border adjustment mechanism and emissions trading scheme, 25 settembre 2026.](#)

vacanze dell'Organo sia, allo stato, uno sterile rituale mensile. Si assiste, così, alla cronicizzazione di una dinamica in cui la maggioranza dei Membri continua, riunione dopo riunione, a sollecitare invano il ripristino del funzionamento dell'Organo di appello e, per tale via, la piena operatività del sistema di risoluzione delle controversie.

Alla data del 25 settembre 2026, sono trascorsi 2.480 giorni dall'inoperatività dell'Organo di appello: cento riunioni del DSB si sono succedute senza che i Membri siano riusciti ad avvicinarsi né alla nomina di nuovi giudici né alla definizione di una riforma condivisa del sistema.

La successione di questi eventi mostra come la crisi del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC, apertasi nel 2019, continui a consumarsi senza che si profilino effettivi spiragli di ricomposizione.

Alla luce di tali sviluppi, il presente contributo si propone di analizzare le cause e le conseguenze del progressivo depotenziamento del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC, soffermandosi sulle ragioni strategiche statunitensi alla base del blocco e sulle risposte elaborate dai Membri dell'Organizzazione per farvi fronte, con particolare riguardo all'MPIA. L'analisi intende quindi verificare se la crisi del DSS costituisca una disfunzione circoscritta del sistema di risoluzione delle controversie ovvero rifletta una più ampia trasformazione dell'ordine commerciale multilaterale e dei suoi equilibri di potere.

2. Le origini della crisi del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC – L'operatività del sistema di risoluzione delle controversie – a lungo celebrato come il “*crown jewel*”⁵ dell'Organizzazione – ha mostrato le prime crepe già nel corso dell'Amministrazione Obama, quando gli Stati Uniti iniziarono a frapporre ostacoli in sede di nomina e rinnovo di alcuni componenti dell'Organo di appello. Con l'avvento dell'Amministrazione Trump I, nel 2017, il blocco è diventato sistematico: gli Stati Uniti hanno rifiutato in modo reiterato di unirsi al consenso necessario per avviare le procedure di nomina, paralizzando progressivamente l'Organo fino al suo collasso definitivo nel dicembre del 2019. Le conseguenze sistemiche di questa paralisi sono state immediate e di ampia portata. L'inoperatività dell'Organo di appello impedisce la definizione delle impugnazioni dei rapporti dei *panel* e, conseguentemente, la loro adozione da parte del DSB ai sensi dell'art. [16.4](#) del DSU. Ne è derivato un effetto strutturalmente dirompente: la parte soccombente dinanzi a un *panel* può bloccare indefinitamente l'adozione del rapporto di prima istanza attraverso il cosiddetto *appeal into the void*⁶, vale a dire attraverso l'impugnazione di una decisione dinanzi a un organo che, di fatto, non esiste e che, pertanto, non è nelle condizioni di pronunciarsi. In questo modo si è sostanzialmente ripristinato un diritto di veto analogo a quello esistente nel sistema GATT 1947, così svuotando di effettività il meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie.

Il numero di nuove controversie avviate si è ridotto drasticamente rispetto ai

⁵ C.-F. LO, J. NAKAGAWA, T.-F. CHEN, *The Appellate Body of the WTO and Its Reform*, Singapore, 2020, 4.

⁶ J. PAUWELYN, *WTO Dispute Settlement Post 2019: What to Expect?*, in *Journal of International Economic Law*, 2019, 297 ss.; J. GALBRAITH, *U.S. Refusal to Appoint Members Renders WTO Appellate Body Unable to Hear New Appeals*, in *American Journal of International Law*, 2020, 518 ss.

livelli precedenti al collasso dell'Organo di appello proprio mentre il protezionismo avanza su scala globale. I dati del *New Industrial Policy Observatory* (NIPO) confermano la portata del fenomeno: nel solo 2023 si sono registrate oltre 2.500 nuove misure di politica industriale, e circa 1.800 di queste (71% circa) classificate come distorsive del commercio. La maggior parte di tali misure (70,9%) è stata introdotta da economie avanzate con Stati Uniti, Unione europea e Cina responsabili del 47,7% di tali misure⁷. Sul piano del contenzioso, si è passati dalle 39 nuove controversie del 2018 e dalle 19 del 2019 a una media di appena 8-9 l'anno nel periodo 2020-2025. Questa forbice tra la proliferazione delle misure distorsive e il crollo del contenzioso rivela la diffusa percezione dell'attuale inefficacia del sistema⁸.

3. Le ragioni tecniche e strategiche del blocco statunitense – Le ragioni tecniche addotte dagli Stati Uniti a giustificazione del blocco sono state articolate con sistematicità nel [rapporto dell'Ufficio del Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti \(USTR\) relativo all'Organo di appello dell'OMC del febbraio 2020](#) e ribadite in numerose riunioni del DSB. Tra le altre, secondo gli Stati Uniti, l'Organo di appello avrebbe oltrepassato il ruolo previsto dal DSU assumendo il ruolo di organo giurisdizionale legislativo. Invece di limitarsi a correggere gli errori giuridici dei *panel*, l'Organo avrebbe colmato le lacune negli accordi dell'OMC, elaborando norme al di là delle intenzioni dei negoziatori e creando interpretazioni che avrebbero oltrepassato la mera chiarificazione del testo, agendo, di fatto, come se avesse l'autorità di formulare interpretazioni vincolanti per le controversie future, alla stregua di un precedente giurisprudenziale.

Gli Stati Uniti sostengono che, così facendo, l'Organo di appello abbia violato l'art. [19 par. 2 DSU](#) che stabilisce che né i *panel* né l'Organo di appello devono “nelle loro conclusioni e raccomandazioni aggiungere o diminuire i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi in questione”. Tali critiche non sono tuttavia del tutto persuasive. L'interpretazione degli accordi OMC è fisiologica e imprescindibile quando l'Organo di appello decide sui casi: si tratta spesso di testi giuridici altamente astratti che presentano lacune e che l'Organo deve necessariamente colmare interpretando il testo e applicando soluzioni che riflettano la presunta intenzione dei suoi redattori. Tale attività ermeneutica trova un preciso ancoraggio normativo nell'art. [3 par. 2](#) del DSU, il quale prescrive che il sistema di risoluzione delle controversie serva a “preservare i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dagli accordi OMC e a chiarire le disposizioni esistenti di tali accordi in conformità alle regole consuetudinarie di interpretazione del diritto internazionale pubblico”. Come chiarito dall'Organo di appello sin dal caso *United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline*⁹ e ribadito in *Japan – Taxes on Alcoholic Beverages*¹⁰, tali regole consuetudinarie sono state individuate negli art. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, ai quali è stato riconosciuto lo *status* di diritto internazionale consuetudinario. Ne discende un canone

⁷ S. EVENETT, A. JAKUBIK, F. MARTÍN, M. RUTA, *The Return of Industrial Policy in Data*, IMF Working Paper n. 1/2024, 16.

⁸ K. HOPEWELL, *Unravelling of the trade legal order: enforcement, defection and the crisis of the WTO dispute settlement system*, in *International Affairs*, 2025, 1103 ss.

⁹ *Report of the Appellate Body, United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline*, WT/DS2/AB/R, 29 aprile 1996.

¹⁰ *Report of the Appellate Body, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages*, WT/DS8/AB/R, 4 ottobre 1996.

ermeneutico fondato sul testo, sul contesto e sullo scopo del trattato – con ricorso ai lavori preparatori in via sussidiaria, per confermare il significato ricavato dall’interpretazione testuale o per dirimere ambiguità – e informato al principio di effettività (*ut res magis valeat quam pereat*), secondo cui ogni disposizione del trattato deve essere interpretata in modo da produrre un effetto giuridico reale, scartando le letture che ridurrebbero clausole o paragrafi degli accordi a mera ridondanza o inutilità.

Ciò non significa che alcune disfunzioni dell’Organo di appello non fossero state rilevate anche da altri Membri dell’OMC, tanto che parte di esse ha trovato risposta nelle innovazioni procedurali introdotte dall’MPIA. Tali disfunzioni, tuttavia, non bastano a spiegare il blocco sistematico delle nomine, né tantomeno il rifiuto di qualsiasi proposta di riforma concordata. È chiaro che la paralisi dell’Organo di appello fonda le sue ragioni in scelte strategiche radicate in una triplice motivazione: il contenimento economico della Cina attraverso strumenti che sfuggano alla giurisdizione multilaterale¹¹; il rifiuto di vincoli giuridici alla sovranità commerciale nazionale; la crisi dell’egemonia commerciale statunitense in un contesto di multipolarismo economico emergente – scelte che, nel loro complesso, configurano una vera e propria riconfigurazione egemonica¹². Il fine americano è quello di sostituire il diritto con la forza economica come modalità di regolazione delle relazioni commerciali internazionali¹³.

Significativa, sotto questo profilo, è la continuità di questa politica attraverso le diverse Amministrazioni. Con il ritorno di Trump alla presidenza nel gennaio 2025, la posizione statunitense espressa nella [Trade Policy Agenda 2025 e Report Annuale 2024](#) subordina esplicitamente la partecipazione americana all’Organizzazione a una “riforma fondamentale” del sistema di risoluzione delle controversie che promuova gli interessi degli Stati Uniti preservandone la sovranità¹⁴. Sul punto vale peraltro rilevare che, pur avendo l’Amministrazione Trump II disposto con il [memorandum](#) del 7 gennaio 2026 il ritiro immediato degli Stati Uniti da una serie di organizzazioni e trattati internazionali, l’appartenenza all’OMC non è stata toccata. Tuttavia, la pretesa dichiarata nell’agenda dell’Amministrazione di un sistema sostanzialmente asservito a priorità nazionali tradisce la continuità di un’impostazione già emersa in precedenza, lasciando intendere che l’obiettivo reale resti quello di evitare una riforma e di mantenere svuotato di effettività il meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie.

4. MPIA (*Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement*): un rimedio provvisorio in attesa di una riforma – Di fronte alla paralisi del secondo grado

¹¹ S. GUPTA, *Grievances, Criticisms and Proposals for Improving the WTO’s Dispute Settlement Function*, Institute for China-America Studies, 6 dicembre 2019, reperibile online all’indirizzo <https://chinaus-icas.org>.

¹² Per un’analisi approfondita della crisi del sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC e della paralisi dell’Organo di appello, si rinvia a C. JR. IANNOTTI, *La fine del sistema rule-based: anatomia della paralisi dell’Organo di appello dell’OMC*, in *La Comunità Internazionale*, 2026, 545 ss.

¹³ C. CARVALHO, D. MONTE, E. ORNELAS, *Equilibrium Trade Regimes: Power- vs. Rules-Based*, CESifo Working Papers, Working Paper n. 12203/2025, 12.

¹⁴ 2025 Trade Policy Agenda and 2024 Annual Report, febbraio 2025, 5: «Fundamental reform of WTO dispute settlement is needed to maintain US participation (...) WTO members continue to have vastly different perspectives on the role of the WTO dispute settlement in today’s world and the reform that are needed. The US will reflect on the extent to which it is possible to achieve a reformed WTO dispute settlement system that advances US interests while preserving US sovereignty». Reperibile online all’indirizzo: <https://ustr.gov>.

di giudizio, un gruppo di Membri “volenterosi” ha cercato di preservare almeno tra loro un meccanismo di revisione in appello, facendo leva sull'art. 25 DSU, originariamente concepito come clausola residuale per arbitrati *ad hoc* su controversie specifiche. Il 30 aprile 2020, l'Unione europea e altri Membri dell'OMC hanno notificato la conclusione del *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* (MPIA)¹⁵, accordo provvisorio che reinterpreta l'art. 25 DSU come base giuridica per un meccanismo alternativo di revisione in appello, idoneo a riprodurre per quanto possibile la funzione dell'Organo di appello in assenza di un organo permanente attivo. L'MPIA ha introdotto una serie di innovazioni procedurali consapevolmente calibrate in risposta alle critiche rivolte negli anni all'Organo di appello: limiti stringenti alla lunghezza degli atti scritti, per concentrare il giudizio sulle questioni realmente decisive e scoraggiare la proliferazione dei motivi di impugnazione; meccanismi di gestione del carico di lavoro finalizzati a rendere concretamente rispettabile il termine di novanta giorni per l'adozione del lodo; una disciplina più rigorosa dell'utilizzo dell'art. 11 DSU, attraverso cui gli arbitri possono ora proporre alle parti l'esclusione dei *claims* fondati sulla asserita mancanza di una valutazione obiettiva della questione da parte del *panel – claims* che, se affrontati, oltre a richiedere molto tempo, rischierebbero di eccedere il perimetro dell'appello, circoscritto alle sole questioni di diritto. Tutto ciò al fine di rispondere ad una delle critiche più feroci rivolte negli anni all'Organo di appello, e cioè che vi fosse una tendenza dello stesso a divenire *sedes* di un riesame di merito, eccedente la competenza attribuitagli ex art. 17.6 DSU, limitata, per l'appunto, alle sole questioni di diritto. Pur non escludendoli, l'MPIA onera comunque la parte intenzionata a sollevare un *claim* ex art. 11 DSU di valutarne preventivamente l'incidenza sul rispetto del termine di novanta giorni e l'effettiva necessità per la risoluzione della controversia¹⁶.

Nei due soli casi finora decisi dall'MPIA – [*Colombia – Frozen Fries* \(DS591\)](#)¹⁷ e [*China – Enforcement of Intellectual Property Rights* \(DS611\)](#)¹⁸ – queste innovazioni si sono dimostrate efficaci: in nessuno dei due arbitrati sono stati sollevati *claims* ex art. 11 DSU, fattore che, insieme al numero limitato dei motivi di impugnazione complessivamente formulati, ha permesso agli arbitri di rispettare il termine di novanta giorni per l'emissione del lodo. Resta da verificare se risultati analoghi potranno essere mantenuti in presenza di appelli più complessi.

Dagli originari 20 partecipanti, l'MPIA riunisce ad oggi oltre 60 Membri (Cina compresa), rappresentativi del 60% del commercio mondiale, includendo alcune tra le principali economie utilizzatrici del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC. Restano però assenti altri grandi attori commerciali e, naturalmente, gli Stati Uniti. Va inoltre rilevato come sia in corso un *trend* di crescita degli aderenti all'Accordo. Nel 2025 vi è stata l'adesione di quattro nuovi Membri: Paraguay, Malaysia, Regno Unito e Vietnam. Nei primi mesi del 2026 vi è stato l'ingresso di Liechtenstein¹⁹, Moldavia²⁰ e

¹⁵ *Statement on a Mechanism for Developing, Documenting and Sharing Practices and Procedures in the Conduct of WTO Disputes*, Addendum, *Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement Pursuant to Article 25 of the DSU*, Annex 1, par. 11, JOB/DSB/1/Add.12, 30 aprile 2020.

¹⁶ P. VAN DEN BOSSCHE, S. S. CHAMARTY, *The MPIA and the Future of WTO Dispute Settlement*, WTI Working Paper Series, WTI Working Paper n. 12/2025, 5.

¹⁷ *Notification of an Appeal by Colombia under Article 25 DSU*, *Colombia-Frozen Fries*, WT/DS591/7, 10 ottobre 2022.

¹⁸ *Notification of an Appeal by the European Union under article 25 DSU*, *China-Enforcement of Intellectual Property Rights*, WT/DS611/11, 24 aprile 2025.

¹⁹ *Statement on a Mechanism for Developing, Documenting and Sharing Practices and Procedures in the*

Barbados²¹, cui si è aggiunta, il 3 settembre 2026, la Cambogia²². L'accordo costituisce, allo stato, più un esperimento di resistenza alla frammentazione che una soluzione sistemica, rischiando anzi paradossalmente di consolidare proprio quella frammentazione che vorrebbe contrastare: un sistema a doppio grado di giudizio per chi vi aderisce, un contenzioso monostadio o addirittura sospeso per chi ne resta fuori.

5. Conclusioni – La crisi dell'Organo di appello è il sintomo di tensioni strutturali profonde: la contestazione del primato americano da parte della Cina e il conseguente irrigidimento della posizione statunitense nei confronti delle istituzioni che non consentono un vantaggio asimmetrico; il ritorno della politica industriale come strumento di competizione strategica tra grandi potenze; l'inadeguatezza di istituzioni create negli anni Novanta nell'era post-Guerra Fredda rispetto agli equilibri di potere del XXI secolo.

Queste dinamiche chiariscono perché i tentativi di riforma del sistema di risoluzione delle controversie attraverso negoziato multilaterale si siano finora rivelati infruttuosi. Il processo Walker nel 2019²³, il processo Molina nel 2023²⁴, le consultazioni facilitate dall'ambasciatrice Usha Dwarka-Canabady²⁵: nessuna di queste iniziative ha prodotto risultati concreti. Nel 2025 le discussioni si sono sostanzialmente arenate. Il 6 giugno 2025, il Presidente del Consiglio generale ha riferito che le sue consultazioni con i Membri avevano evidenziato la disponibilità a procedere sulla riforma del sistema di risoluzione delle controversie solo “quando i tempi fossero maturi”: formula che, nella sua vaghezza programmatica, lascia intendere l'assenza di qualsiasi agenda effettiva a breve o medio termine. La 14^a Conferenza ministeriale di Yaoundé del marzo 2026 ha confermato questo quadro senza modificarlo.

Nei mesi successivi a Yaoundé, tuttavia, sono riprese – come anticipato in apertura del presente contributo – discussioni informali sulla riforma del sistema di risoluzione delle controversie, promosse dal nuovo Presidente del DSB Patriota. Il 5-6 ottobre 2026, in sede di Consiglio generale, la Presidente Clare Kelly ha dato atto che tali discussioni proseguono sotto l'egida del DSB, mentre diversi Membri hanno ribadito l'importanza di progressi sul punto²⁶. Si tratta di un segnale non irrilevante rispetto all'arenarsi del 2025, che però non lascia ancora intravedere alcuno sbocco. Le discussioni, infatti, non hanno ancora prodotto convergenze su tempi e modalità della

Conduct of WTO Disputes, Supplement, JOB/DSB/1/Add.12/Suppl.17, 10 marzo 2026.

²⁰ *Statement on a Mechanism for Developing, Documenting and Sharing Practices and Procedures in the Conduct of WTO Disputes, Supplement*, JOB/DSB/1/Add.12/Suppl.18, 16 marzo 2026.

²¹ *Statement on a Mechanism for Developing, Documenting and Sharing Practices and Procedures in the Conduct of WTO Disputes, Supplement*, JOB/DSB/1/Add.12/Suppl.19, 17 marzo 2026.

²² *Statement on a Mechanism for Developing, Documenting and Sharing Practices and Procedures in the Conduct of WTO Disputes, Supplement*, JOB/DSB/1/Add.12/Suppl.20, 3 settembre 2026.

²³ P. VAN DEN BOSSCHE, *Can the WTO Dispute Settlement System Be Revived?*, WTI Working Paper Series, WTI Working Paper n. 03/2023, 8.

²⁴ P. VAN DEN BOSSCHE, *The Uncertain Future of WTO Dispute Settlement: An Appraisal of the February 2024 Consolidated Text Resulting from the Molina Process on Dispute Settlement Reform*, WTI Working Paper Series, WTI Working Paper n. 2/2024, 1.

²⁵ [WTO 2024 News item - Members welcome appointment of facilitator for WTO dispute settlement reform talks, 26 aprile 2024.](#)

²⁶ [WTO 2026 News item - General Council addresses WTO reform, ministerial follow-ups, ongoing negotiations, 5/6 ottobre 2026.](#)

riforma e restano lontane da un negoziato formale. Ancora una volta, a risultare decisiva è la posizione degli Stati Uniti, da cui non si riscontra, allo stato, alcuna disponibilità a rientrare in una cornice multilaterale vincolante. Appare dunque verosimile che il sistema di risoluzione delle controversie continui a operare a lungo privo di un livello di revisione in appello, non essendo al momento prevedibile quando potranno essere compiuti i primi passi concreti per uscire da tale *impasse*.

Il 100° blocco alla copertura delle vacanze dell'Organo di appello, registrato il 25 settembre 2026, appare il logico precipitato di questa stasi e il preludio di quelli a seguire.

Alla luce di ciò, lo scenario più plausibile nel medio termine è quello di una dualità strutturale: da un lato, le relazioni commerciali tra grandi potenze e le dispute strategicamente sensibili gestite attraverso negoziazione bilaterale, rapporti di forza economica e, al più, arbitrati consensuali *ad hoc*; dall'altro, un sistema multilaterale residuale per controversie tra Membri minori o tra i partecipanti all'MPIA disponibili a vincolarsi reciprocamente. È chiaro che una frammentazione di tale portata abbia costi profondamente asimmetrici: i paesi economicamente più deboli, che dal sistema *rule-based* traggono la maggiore protezione contro l'esercizio discrezionale del potere economico delle grandi potenze, sarebbero quelli colpiti più duramente.

La questione cruciale da porsi nel contesto delle iniziative di riforma del DSS è se questa sfida possa essere risolta nell'ambito delle regole esistenti, o se gli scostamenti dal quadro normativo dell'OMC richiedano una nuova regolamentazione in un'economia globale profondamente trasformata. La crisi del meccanismo di risoluzione delle controversie è in realtà uno degli aspetti di una crisi più ampia, che investe tutti e tre i pilastri dell'OMC – la funzione normativa, quella di monitoraggio sull'osservanza delle regole vigenti da parte dei Membri, e quella, appunto, di risoluzione delle controversie²⁷ – e nessuno di questi elementi può essere risolto isolatamente dagli altri: un tentativo di riformare il DSS senza affrontare la fondamentale asimmetria tra le nuove priorità globali e le norme commerciali esistenti difficilmente può condurre a una soluzione duratura per l'Organizzazione nel suo complesso. Affinché ciò avvenga, è essenziale che i Membri raggiungano una comprensione condivisa di come sia cambiata la situazione globale e di quali modifiche alle norme ne conseguano necessariamente²⁸.

In questa ottica, appare utile interrogarsi su quale sia oggi l'effettivo orientamento della politica commerciale di Washington, elemento decisivo anche per comprendere le prospettive del sistema commerciale multilaterale. Tale politica sembra muoversi, negli sviluppi più recenti, in direzioni opposte. Da un lato, gli Stati Uniti non rinunciano infatti alla proiezione del proprio potere economico su scala mondiale: lo dimostrano il sostegno offerto all'espansione internazionale delle proprie grandi imprese tecnologiche e il contrasto attivo nei confronti di attori internazionali che vogliano regolarne l'operato – si pensi, a titolo esemplificativo, sia ad alcuni Stati membri dell'Unione europea, per aver introdotto tasse sui servizi digitali, sia all'Unione europea stessa, il cui *Digital Services Act* (DSA) e il *Digital Markets Act* (DMA) sono stati bollati come

²⁷ M. ABU SALEH, *Can the WTO be Saved from Its Existential Crisis?*, Harvard International Law Journal, 24 dicembre 2025, reperibile online all'indirizzo <https://journals.law.harvard.edu/ilj/>.

²⁸ U. S. BHATIA, *Reforming the WTO's Dispute Settlement System—Putting the Cart before the Horse*, in N. Lamp (ed.), *Reckoning and Renewal: The World Trade Organization and Its Dispute Settlement System at 30: Essays in Honour of Valerie Hughes*, Toronto, 2025, 597 ss.

strumenti discriminatori nei confronti dei colossi tecnologici statunitensi²⁹. Dall'altro, gli stessi Stati Uniti sembrano essersi ritirati nel nazionalismo economico, come dimostrato non solo dalla paralisi inflitta al sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC, ma anche dal nuovo regime doganale generale imposto a diversi Paesi. Questi due sviluppi, solo apparentemente contraddittori, sembrano convergere in realtà verso un'unica strategia, che esclude un ripiegamento *tout court* dal commercio globale: gli Stati Uniti potrebbero avere in mente una nuova forma di globalizzazione, orientata a preservare l'apertura dei mercati nella misura in cui essa risulti compatibile con la tutela dei propri interessi economici e strategici³⁰. L'obiettivo perseguito è, pertanto, sottrarsi selettivamente ai soli vincoli giuridici multilaterali capaci di limitare la propria libertà di azione. Ne consegue un disallineamento crescente: da un lato i mercati restano aperti alla penetrazione del capitale e delle imprese statunitensi, dall'altro le regole che dovrebbero disciplinarne l'esercizio si vanno progressivamente erodendo.

Alla luce di tali sviluppi, il futuro dell'OMC sembra potersi articolare lungo due possibili direttrici. La prima consiste nel tentativo di ricostruire, non senza significative difficoltà politiche, un consenso attorno a un sistema multilaterale riformato, capace di garantire certezza e prevedibilità nelle relazioni commerciali internazionali, pur lasciando agli Stati margini di autonomia più ampi rispetto al passato, così da favorire anche un eventuale riavvicinamento degli Stati Uniti al sistema. La seconda è che la stessa asimmetria appena descritta finisca per alimentare, nei Membri che sopportano il costo maggiore, una spinta verso forme nuove e più solide di cooperazione tra pari. Vero è che l'MPIA rischia di consolidare – tra chi vi aderisce e chi ne resta fuori – la frammentazione del sistema multilaterale di risoluzione delle controversie. Una frammentazione che inerisce, a ben vedere, all'*enforceability* degli impegni sostanziali dell'OMC: questi restano formalmente uniformi per tutti i Membri, ma la loro tenuta effettiva dipende ormai da chi possa farli valere fino in appello e chi no. Tuttavia, la stessa crescita dell'MPIA potrebbe al contempo preludere a una diversa forma di ricomposizione: quella di un fronte commerciale coeso tra Membri OMC che condividono l'interesse a preservare una cornice *rule-based*, trasformando un accordo nato come rimedio tecnico alla paralisi dell'Organo di appello in un possibile polo di aggregazione politico-commerciale idoneo a bilanciare la posizione statunitense, e, più in generale, a orientare quella di eventuali futuri Membri propensi ad adottare condotte unilaterali analoghe.

Gli Stati Uniti rappresentano oggi solo una quota minoritaria del commercio mondiale, e non stupisce che si discuta, e si sia persino teorizzata, l'ipotesi di un'OMC priva della loro partecipazione. Tuttavia, un'OMC senza gli Stati Uniti sarebbe davvero auspicabile?

Alcuni osservatori ritengono di sì: da un lato, sottolineando come il resto dei Membri copra ormai la quasi totalità del commercio mondiale (circa 85%) e possa proseguire autonomamente persino sulla base delle regole esistenti³¹; dall'altro, osservando che le sistematiche violazioni statunitensi degli obblighi OMC renderebbero un'uscita

²⁹ C. BÔMONT, *Trump takes aim at 'overseas extortion' of American tech companies: the EU-US rift deepens*, European Union Institute for Security Studies, 27 febbraio 2025, reperibile online all'indirizzo <https://www.iss.europa.eu/>.

³⁰ R. HAERTZ, *The crisis of the WTO appellate body and the current trajectory of neoliberalism*, in *Frontiers Polit. Sci.*, 2026, 13.

³¹ M. ABUSALEH, *op. cit.*

degli Stati Uniti la soluzione più idonea a preservare la credibilità dell'Organizzazione³². Altri avvertono invece che tale scenario non determinerebbe il collasso strutturale immediato dell'OMC³³, ma potrebbe comunque innescare, nel tempo, gravi rischi sistemici³⁴. Ad ogni modo, a subire le conseguenze più gravose sarebbero, con ogni probabilità, gli stessi Stati Uniti: sul piano economico, un loro ritiro/esclusione dall'Organizzazione determinerebbe la perdita di rilevanti benefici commerciali, tra cui l'accesso preferenziale ai mercati e le tutele previste dal sistema OMC³⁵; sul piano geopolitico, favorirebbe invece, pressoché certamente, l'ascesa della Cina al ruolo di guida all'interno dell'Organizzazione³⁶. Per tale motivo sarebbe innanzitutto nell'interesse statunitense guidare una riforma dell'Organizzazione piuttosto che continuare a picconarla.

Ottobre 2026

³² H. HORN, P.C. MAVROIDIS, *Why the US and WTO should part ways*, VoxEU/CEPR, 25 giugno 2025, reperibile online all'indirizzo <https://cepr.org/>.

³³ J. BACCHUS, *What Happens if The United States Leaves the WTO?*, Cato Institute, 3 giugno 2025, reperibile online all'indirizzo <https://www.cato.org/>.

³⁴ R. L. HOWSE, *The World Trade Organization After Trump*, in *Arizona Journal of International and Comparative Law*, 2025, 74 ss.

³⁵ K. HOPEWELL, *To save the global economy, kick the US out of the WTO*, POLITICO, 7 luglio 2025, reperibile online all'indirizzo <https://www.politico.eu/>.

³⁶ J. BACCHUS, *op. cit.*